



**Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'operatore economico Infocert S.p.A., avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze d'uso per i moduli software EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API e le Subscription Eurs Next per 18 mesi – CIG Z6B36E0BBB**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione"*;

**Visti** i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *"di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica*

*di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso “conto di tale scelta nella motivazione”;*

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

**Vista** la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

**Visto** il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

**Visto** il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell'Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull'eGovernment, Piani triennali per l'informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell'AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell'Agenzia Italiana del Farmaci per l'anno 2021;

**Viste** la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, recante l'approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell'Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

**Visto** in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

**Tenuto conto** che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

**Vista** la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

**Preso atto** del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Considerato** che diversi Uffici dell'AIFA si avvalgono del software client denominato "Eurs Is Yours" della società Extedo GmbH, al fine di supportare i processi regolatori mediante la gestione/consultazione dei dossier dei medicinali presentati dalle Aziende farmaceutiche nel formato eCTD (electronic Common Technical Document), tramite il Portale europeo CESP, per le richieste di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci (Marketing Authorisation Application, MAA), nonché per le richieste di modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio (variazioni), in aderenza con la Roadmap dell'European Medicine Agency (EMA);

**Tenuto conto** che nel 2019 l'Agenzia, al fine di automatizzare il processo di importazione e consultazione dei dossier per tutte le procedure regolatorie, ha identificato e acquistato le seguenti tre componenti software della società Extedo GmbH: 1. CESP Connect, 2. Distributed Working, 3. Application Programming Interface – API;

**Considerato** che per la visualizzazione e la revisione dei dossier dei medicinali la società Extedo GmbH ha sviluppato l'interfaccia web denominata "EURSnext" che consente ad AIFA di semplificare ed efficientare il procedimento di autorizzazione/variazione all'immissione in commercio dei farmaci;

**Preso atto** della necessità di utilizzare l'interfaccia web Eurs Next (EURSnext BASE Module Subscription), su richiesta dell'Area Autorizzazione Medicinali e con il supporto tecnico del Settore ICT, ai fini dello sviluppo del processo di workflow nuove AIC;

**Tenuto conto** che nell'anno 2021 sono state a tal fine acquistate delle subscription e in particolare: n. 60 licenze per gli utenti per la visualizzazione e la revisione dei dossier dei medicinali "EURSnext REVIEW Named User Subscription" e n. 4 licenze per amministratore "EURSnext ADMIN Named User Subscription";

**Preso atto** che, in data 30 giugno 2022, scadrà il servizio di manutenzione dei moduli software EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API, acquistati dall'Agenzia mediante affidamento diretto CIG Z0B323C80F in favore dell'Operatore Economico Inforcert S.p.A., autorizzato con Determina Dirigenziale AM. n. 244/2021;

**Visto** il modulo "232\_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dal Settore ICT, con ID n. 174246015 del 14/06/2022, con il quale si richiede *"il rinnovo del servizio di manutenzione delle licenze d'uso per i moduli software Extedo Cesp Connect, Distributed Working, Eurs Api e delle Subscription Eurs Next necessari ad automatizzare il processo di caricamento dei dossier elettronici in aderenza alla roadmap prevista dall'European Medicines Agency (EMA)"*, per un importo pari a euro 35.535,00 (trentacinquemilacinquecentotrentacinque/00), oltre IVA;

**Preso atto** del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 68/22, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 15/06/2022, attestante la copertura finanziaria;

**Preso atto** che, come indicato dal RUP nel suddetto modulo di acquisto *"tale approvvigionamento non ricade tra le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip S.p.A."*;

**Preso atto altresì** che, come evidenziato dal RUP nel suddetto modulo di acquisto e da Extedo GmbH nella propria dichiarazione del 13/05/2022, acquisita al n. prot. 174246015 del 14/06/2022, l'Operatore Economico Infocert S.p.A. è *"unica società di distribuzione per l'Italia dei prodotti Extedo operante sul Me.Pa"*;

**Tenuto conto** che, secondo quanto indicato dal RUP della procedura *de qua*, si ravvisa la necessità di allineare il presente acquisto al 31 dicembre 2023 per una durata di diciotto (18) mesi;

**Visto** il preventivo della società Infocert S.p.A. del 06/06/2022, allegato alla su menzionata richiesta di acquisto, di importo complessivo pari a € 35.535,00 ((trentacinquemilacinquecentotrentacinque/00)), oltre IVA, per diciotto mesi complessivi, così suddiviso:

- € 7.200,00 (settemiladuecento/00), oltre IVA di legge, per il servizio EURS-API-MOD-IH-M;
- € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA di legge, per il servizio EURS-CESPC2-MOD-IH-M;
- € 7.200,00 (settemiladuecento/00), oltre IVA di legge, per il servizio EURS-DW2-MOD-IH-M;
- € 6.175,00 (seimilacentosettantacinque/00), oltre IVA di legge, per il servizio EURSnext-BASE-MOD-I-SUB;
- € 4.160,00 (quattromilacentosessanta/00), oltre IVA di legge, per 4xEURSnext-ADMIN-NU-I-SUB;
- € 7.800,00 (settemilaottocento/00), oltre IVA di legge, per 60xEURSnext-REVIEW-NU-I-SUB;

**Visto** il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto. L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto”*;

**Visto** l'art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a tenor del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”*;

**Visto** l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al*



*sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**Preso atto** che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.), nella Categoria “*Servizi - Supporto e consulenza in ambito ICT*”;

**Vista** la relazione tecnica a firma del dirigente dell’Ufficio richiedente allegata alla su citata richiesta di acquisto, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all’acquisto in argomento e alla quale integralmente si rimanda;

**Vista** l’autocertificazione dell’assenza di conflitti di interesse con la società Infocert S.p.A., del Dott. Maurizio Trapanese, in qualità di dirigente del Settore ICT richiedente l’acquisto nonché RUP della presente procedura;

**Considerato** che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato “Trattativa Diretta”, indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

**Ritenuto opportuno** nel caso di specie ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Mepa, nel rispetto del principio di rotazione;

**Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” ed in particolare il paragrafo 3.7 secondo cui “*Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6 (sull’obbligo di applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti nei sottosoglia), secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*”;

**Preso atto che** nel caso di specie si ritiene pertanto opportuno ricorrere all’affidamento diretto per il tramite della cosiddetta “Trattativa Diretta” sul Mepa, in deroga del principio di rotazione, in favore dell’OE Infocert S.p.a., in quanto, come risulta dalla dichiarazione di Extedo GmbH del 13 maggio 2022, acquisita al prot. ID n. 174246015 del 14 giugno 2022, è l’unico distributore per l’Italia dei prodotti Extedo operante sul Me.pa;

**Visto** l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *“Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

**Visto** l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)”* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)**

1. È autorizzata, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 l'indizione di una procedura di acquisto, tramite lo strumento fornito dal MePa della Trattativa Diretta, da espletarsi con l'operatore economico Infocert S.p.A. (P.IVA 07945211006), con sede in Roma, Piazza Sallustio 9 – CAP 00187, avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze d'uso per i moduli software EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API, Subscription Eurs Next per mesi 18, con decorrenza dal 1° luglio 2022- CIG Z6B36E0BBB.
2. È, altresì, autorizzata la stipula del contratto con l'operatore economico Infocert S.p.A., come da preventivo allegato al Modulo di “Richiesta Acquisti” citato in premessa, per un importo pari a € 35.535,00 oltre IVA di legge.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 2**

#### **(autorizzazione alla spesa)**

1. La predetta spesa di euro 35.535,00 (trentacinquemilacinquecentotrentacinque/00), oltre IVA, graverà *pro quota* sul budget degli anni 2022 e 2023.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da Infocert S.p.A.

### **Art. 4**

#### **(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.



2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
*Antonino Laganà*

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 15/06/2022 n. 68/22 attestante la copertura finanziaria;
2. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
3. Relazione ICT del 14/06/2022.

**Pubblicato sul profilo del committente in data\_\_\_\_\_.**